

Al Giudice di Pace di Savona  
Via XX Settembre, 1  
17100 SAVONA (SV)

## GIUDICE DI PACE DI SAVONA

### RICORSO EX ART 22 LEGGE 689/81

Il sottoscritto (*omissis*), residente in (*omissis*) via (*omissis*), proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*);

- opponente -

**contro**

Prefettura di Savona

- resistente -

**per l'annullamento**

dell'ordinanza-ingiunzione prot. uscita del 08.08.2008 n(*omissis*)emanata dalla Prefettura di Savona.

#### **Svolgimento del fatto**

In data 01.09.2007, 04.09.2007 e 05.09.2007 il sottoscritto sostava regolarmente con la propria autocaravan in via Roma n. SP1 nel Comune di Alassio convinto della liceità del proprio comportamento.

In data 18.12.2007 venivano notificati i verbali di accertamento di violazione nn. (*omissis*) redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Alassio col quale si contesta la presunta violazione dell'articolo 7/1-14

perché “*lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale*” (doc. 1).

Con ricorso al Prefetto di Savona il sottoscritto chiedeva l’annullamento dei suddetti verbali. In data 08.08.2008 il Prefetto di Savona emetteva ordinanza-ingiunzione prot. n. (*omissis*) con la quale dichiarava l’inammissibilità del ricorso ritenendo il difetto di competenza a giudicare della legittimità dell’ordinanza istitutiva della limitazione n. 244 del 17.07.2002 (doc. 2).

Avverso tale erronea ed ingiusta decisione si interpone opposizione per i seguenti

#### **Motivi**

1) **Erronea declaratoria di inammissibilità**

Il Prefetto ha errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto il sottoscritto ricorrente ha presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 203 del Codice della Strada considerando illegittimo il segnale di divieto di sosta per le autocaravan deducendo l’illegittimità dell’ordinanza istitutiva di tale divieto. Al Prefetto non veniva chiesto un esame del merito dell’ordinanza ma semplicemente di considerare l’illegittimità di un divieto che, come tutti i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, è emesso con ordinanza così come dispone l’articolo 5, comma 3 del Codice della Strada.

Peraltro nel ricorso al Prefetto si citano una serie di disposizioni del Codice della Strada a sostegno della illegittimità del divieto che non vengono in alcun modo considerate dal Prefetto.

Il ricorrente aveva inoltre citato la lettera del Ministero dei Trasporti prot. 0115552-19/12/2007 USCITA 23.19.14 emanata dal Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII con la quale si chiedeva al Sindaco di Alassio di revocare l'ordinanza anticamperisti vigente su tutto il territorio comunale. Il Prefetto nell'ordinanza impugnata ha considerato che la predetta nota del Ministero dei Trasporti pareva essere resa su ordinanza diversa. Invero sussiste un mero errore di battitura laddove viene riportato il numero dell'ordinanza: n. 224 del 17 luglio 2002 anziché n. 244 del 17 luglio 2002 (*quid*, non sarebbe stato forse impensabile che il Sindaco potesse emettere n. 20 ordinanza nello stesso giorno?). Di tale errore il Prefetto si poteva agevolmente rendere conto considerando l'esposto presentato ai sensi dell'art 5 Codice della Strada e art 6 del relativo Regolamento da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti seguito dalla nota del Ministero dei trasporti e riguardante proprio l'ordinanza n. 244 del 17 luglio 2002.

2) **Illegittimità del divieto permanente di sosta alle autocaravan**

Con ordinanza n. 244 del 17 luglio 2002 il Comune di Alassio ha stabilito, tra le altre, il "*divieto di sosta per autocaravan, caravan e simili sulle aree*

*pubbliche sull'intero territorio comunale"* sulla base del fatto che la sosta delle autocaravan costituirebbe un pericolo per l'igiene pubblica.

Il Ministero dei Trasporti con lettera prot. 0115552-19/12/2007 USCITA 23.19.14 indirizzata al Comune di Alassio e per conoscenza alla Prefettura di Savona e all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti **afferma l'illegittimità dell'ordinanza in questione** per i motivi ivi indicati (doc. 3).

Il divieto di sosta per le autocaravan **viola l'articolo 185, comma 1 del Codice della Strada** secondo cui *"le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** - emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi vincolante per gli enti proprietari delle strade - ha fornito la **corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan**. In particolare la direttiva dispone che *"(...) le autocaravan per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente e idoneamente utilizzate sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre da un punto di vista logico-giudico la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride" non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela*

*del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma1 lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4". Tra l'altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto (...). Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan".*

Prosegue il Ministero affermando che *"Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo autocaravan possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica".*

Il Ministero dell'Interno ha recepito la suddetta direttiva del Ministero dei Trasporti **inviando a tutte le Prefetture** la direttiva prot. n. 0277 del 14 gennaio 2008. Pertanto il Prefetto, nel rigettare il ricorso del sottoscritto avverso i verbali di accertamento, **non ha ottemperato alle disposizioni dettate dal Ministero dell'Interno dal quale dipende gerarchicamente.**

La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10.03.2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18.04.2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - CORPO FORESTALE DELLO STATO - Ispettorato Generale - Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07.05.2008.

Infine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con **direttiva prot. 50502 del 16.06.2008** ha fornito delucidazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni del Codice della Strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali con particolare riguardo al divieto di transito. Il Ministero precisa che dalle "(...) *ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettera a) e b) del Codice della Strada* [obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle stradale oppure sospensione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico]. *In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria*".

Ed invero nell'ordinanza n. 244 del 17 luglio 2002 non si riscontra una esauriente attività istruttoria.

Infine merita rammentare che **nessuna disposizione del Codice della Strada e del relativo regolamento conferisce all'ente proprietario della strada il potere di obbligare i conducenti di un autocaravan, qualora vogliano sostare, a farlo in un area attrezzata.**

3) **Illegittimità della segnaletica**

Il segnale di divieto di sosta alle autocaravan è **illegittimo perché non conforme a quanto stabilito dall'articolo 120, comma 1** del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo cui il segnale di divieto di sosta può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre o brevi iscrizioni possono "*limitare la portata del divieto indicando, (...) le eccezioni per talune categorie di utenti*". Pertanto nel caso del segnale di divieto di sosta il Codice della Strada ammette soltanto pannelli integrativi che indicano, oltre ai giorni e alle ore durante i quali vige il divieto e ai periodi per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale, **le eccezioni** per talune categorie di utenti. Un'ulteriore conferma è data proprio dalla perifrasi "*limitare la portata del divieto*" con ciò intendendo non la mera specificazione degli effetti del divieto bensì la riduzione della prescrizione.

4) **Indeterminatezza della norma violata**

Nei verbali di accertamento si contesta la violazione dell'articolo 7/1-14 del Codice della Strada perché "*lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale*".

L'articolo 201 del Codice della Strada dispone che il verbale debba **contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione** e l'articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di

attuazione del Codice della Strada) prevede che il verbale debba **contenere l'indicazione della norma violata.**

Nei verbali di accertamento viene contestata la violazione dell'articolo 7, comma 1 e 14. Tralasciando ogni considerazione sul comma 14 che prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, merita evidenziare che il comma 1 prevede ben nove ipotesi, formulate in altrettante lettere. Peraltro la dicitura contenuta nei verbali *"lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale"* non consente di capire in modo inequivocabile a quale norma i verbali si riferiscono. Infatti la sosta per autocaravan potrebbe essere stata vietata sulla base della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, che prevede la possibilità di limitare la circolazione (che ai sensi dell'articolo 3 del Codice della Strada comprende anche la sosta) di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, in conformità alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentite per le rispettive competenze il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali. Diversamente la sosta per autocaravan potrebbe essere stata vietata in base alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, la quale tuttavia fa rinvio all'articolo 6, commi 1, 2 e 4. In particolare il comma 4 dell'articolo 6 prevede sei ipotesi formulate in altrettante lettere e il divieto di sosta per autocaravan potrebbe essere stato

disposto sulla base della lettera b), ovvero d) ovvero f) del comma 4 dell'articolo 6.

Per quanto sopra, l'indicazione contenuta nei verbali ("*ha violato l'art. 7/1-14*") non garantisce la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa del sottoscritto. In altre parole si ravvisa un'insanabile incertezza circa la violazione che si assume essere stata accertata. Al sottoscritto presunto trasgressore non viene comunicato un dato essenziale e propedeutico per esercitare il diritto di difesa in quanto **non essendovi una chiara indicazione della norma violata non è possibile verificare i presupposti e la corretta applicazione della norma che si assume essere stata violata.**

In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte il sottoscritto opponente così

#### CONCLUDE

**Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Savona per i motivi di cui in narrativa e di seguito rigettare ogni avversa istanza nei confronti del sottoscritto perché inammissibile ed infondata. Il sottoscritto chiede inoltre che la S.V. Ecc.ma sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.**

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari se successivamente rappresentato da un legale, anche alla luce della sentenza della Suprema

Corte di Cassazione, Sez. II, n. 23993/2007 che stabilisce che le spese di lite non possono essere compensate *“solo in relazione alla possibilità di difendersi personalmente, senza considerare che il cittadino, con l’adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l’altra – oltre che con la razionale obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi – imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l’esclusione dell’obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese”*.

Con riserva di produrre ulteriori mezzi istruttori.

Si allegano i seguenti documenti:

- verbali di accertamento di violazione nn(*omissis*) redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Alassio (doc. 1);
- ordinanza-ingiunzione prot. uscita del 08.08.2008 n. (*omissis*) emanata dalla Prefettura di Savona (doc. 2);
- lettera Ministero dei Trasporti prot. 0115552-19/12/2007 USCITA 23.19.14 indirizzata al Comune di Alassio (doc. 3);

Con osservanza,

Savignone , 17 settembre 2008

(*omissis*)